

19/02/2008 - Annunci pubblicitari

Con riferimento alla disciplina di cui all'art.X.II.2 si richiede se, in tutte le brochure descrittive dei prodotti e servizi offerti, oltre all'indicazione che trattasi di messaggio con finalità promozionale, sia necessario fare esplicito rinvio ad una attenta lettura dell'informativa precontrattuale di cui all'art.X.III.1.

La norma in questione fa riferimento "ai documenti da consultare per poter acquisire un'informazione completa ed idonea ad una adeguata conoscenza del servizio bancario pubblicizzato" per cui il rinvio ad una attenta lettura della proposta di contratto di cui all'art. X.III.1 può certamente risultare opportuno, se non addirittura necessario laddove si ritenga che la brochure non soddisfi i summenzionati requisiti di completezza ed idoneità dell'informazione.